

SCHEMA DI CONVENZIONE/CONTRATTO ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L'anno [], il giorno [] del mese di [], con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) l'Azienda U.S.L. di Modena (di seguito, per brevità, Azienda o Stazione Appaltante), con sede legale in Modena, via San Giovanni del Cantone n. 23, codice fiscale e partita IVA 02241850367, rappresentata nel presente atto dal, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, in qualità di, a quanto infra autorizzato in forza della Delibera del..... del

b) [] codice fiscale [.....] e partita IVA [.....], con sede/studio professionale in[.....] via[.....], iscritto/a [.....] al n° [.....], di seguito denominato semplicemente "Professionista".

PREMESSO CHE

- con delibera n. 23 del 29/01/2025 è indetta procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un "Accordo Quadro con due operatori economici per Servizi di Ingegneria e Architettura", oneri previdenziali e fiscali esclusi;
- in seguito a procedura ristretta, il cui verbale di gara è stato approvato con atto del n. [] in data [], l'Accordo Quadro è stato concluso con [], alle condizioni tutte della presente convenzione e dell'offerta prodotta in sede di gara con un ribasso percentuale unico del []%;
- il Professionista che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti attuativi;
- il Professionista dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare servizi, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Professionista ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata da [] ed avente n. [] per un importo di Euro []= (____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e la polizza assicurativa richiesta della [] avente numero [];
- il Professionista, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce

al presente Accordo Quadro;

- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

- il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerato che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, la lettera di invito ed il Disciplinare servizi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente convenzione: l'Offerta Tecnica del Professionista e l'Offerta Economica del Professionista.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1. L'Accordo Quadro ha per oggetto tutti i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti opere di qualsivoglia natura e tipologia (edilizia, strutturale, impiantistica ecc.) e tutte le prestazioni disciplinate dal Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016); in particolare (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):

- progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori e/o direzioni operative/ispettore;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- supporto al RUP in fase di progettazione e/o esecuzione;
- relazione e/o diagnosi energetica e/o attestato di certificazione energetica;
- studi di prefattibilità ambientale e/o piano di monitoraggio ambientale e/o monitoraggi ambientali;
- rilievi topografici;
- pratiche catastali, perizie-stime;
- studi geologici, geotecnici e ambientali;
- relazione Criteri Ambientali Minimi;
- supporto tecnico specialistico;
- collaudi (tecnico-amministrativi, specialistici funzionali, strutturali).

1.2. Nell'oggetto dell'Accordo Quadro sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dei compiti commissionati se e nella misura in cui siano ordinati come da successivo punto 1.3.

1.3. La stipula della presente convenzione non obbliga, né impegna, l'Azienda U.S.L. a commissionare i servizi di ingegneria ed architettura, trattandosi di contratto c.d. "normativo"; con tale accordo infatti le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità, da parte dell'Azienda, di commissionare i servizi.

1.4. Sul Professionista grava l'obbligo di assumere i servizi qualora commissionati dall'Azienda entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata della convenzione.

1.5. I servizi saranno commissionati dall'Azienda esclusivamente mediante Contratti attuativi ovvero

con l'emissione dell'Ordine di Prestazione a firma del

1.6. Il Professionista, pertanto, non vanta alcun diritto in ordine:

- all'espletamento delle attività (oggetto di accordo quadro) che potranno essere o non essere commissionate;
- al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della pubblicità.

1.7. Il Professionista non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza della convenzione, non dovesse essere commissionato alcun servizio.

1.8. I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere erogati presso gli immobili e i complessi ospedalieri gestiti dall'Azienda.

1.9. (*Eventuale nel caso in cui il Professionista abbia fatto ricorso all'avvalimento*) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Azienda esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'operatore economico ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi. A tal fine l'Azienda accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'operatore economico ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

ART. 2 - CONDIZIONI DISCIPLINANTI I SERVIZI – ORDINI DI PRESTAZIONE

2.1. L'Ordine di Prestazione emesso ai sensi del precedente punto 1.5 potrà riguardare uno o più servizi; l'espletamento dello stesso e degli stessi dovrà avvenire alle condizioni di cui all'elaborato "Disciplinare di Servizi" per la parte di rispettiva pertinenza.

2.2. L'elaborato "Disciplinare di Servizi" è allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale.

2.3. Nell'Ordine di Prestazione (OdP) saranno definiti l'oggetto della prestazione, il numero dei giorni previsti per l'esecuzione, anche alla luce di quanto stabilito nel Disciplinare di Servizi, gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione.

2.4. L'Azienda, con l'Ordine di Prestazione, preciserà, oltre a quanto previsto nel disciplinare servizi, se, rispetto alla polizza assicurativa di cui all'art.13, dovrà essere emessa apposita appendice o certificato, con cui si estenda o sia certificata la copertura assicurativa ai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della SA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 3 - RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI

3.1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.

3.2. In attuazione del precedente comma 3.1., il Professionista si impegna a:

- non permettere l'utilizzo, diretto o indiretto, da parte di terzi, di disegni, specifiche tecniche ed ogni altro dato fornito dall'Azienda;
- non divulgare o diffondere immagini, disegni, dati ed informazioni riguardanti il progetto oggetto di incarico senza autorizzazione scritta dell'Azienda.

3.3. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni può costituire motivo di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.

3.4. Al termine delle prestazioni il Professionista deve restituire tutta la documentazione tecnica ricevuta dall'Azienda o da altri soggetti e si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito ai dati ed agli elaborati forniti dalla stessa o da altri soggetti.

3.5. Il materiale prodotto, predisposto, elaborato, nello svolgimento delle attività commissionate, rimarrà di esclusiva proprietà dell'Azienda, senza che il medesimo Professionista possa accampare alcuna pretesa.

ART. 4 - IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO

4.1. L'Azienda U.S.L. potrà commissionare servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo massimo complessivo di € 2.000.000,00, esclusa IVA ed oneri previdenziali e fiscali.

4.2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ove si renda necessario introdurre variazioni e/o modifiche ai contratti applicativi in corso di esecuzione, in presenza delle condizioni previste dal medesimo art. 120, commi 1, 3 e 7 del Codice, l'Azienda U.S.L. potrà imporre al Professionista un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto applicativo alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nell'Accordo Quadro e/o nel contratto applicativo. In tal caso, il Professionista non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - DURATA CONVENZIONE - TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1. La durata dell'accordo quadro è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo quanto stabilito al successivo punto 5.2.

5.2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Azienda potrà affidare i singoli contratti attuativi.

5.3 Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda si riserva di esercitare la facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza, per un medesimo periodo di validità, nei riguardi degli aggiudicatari, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario.

5.4. L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 4, qualora questo si esaurisca prima della scadenza.

5.5. Il Professionista si obbliga ad espletare i servizi che saranno allo stesso commissionati nei tempi stabiliti nell'Ordine di Prestazione di cui al precedente punto 1.5.

5.6. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare la durata dei contratti attuativi per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice.

ART. 6 - COLLABORAZIONI E SUBAPPALTO

6.1. È vietata la cessione del contratto, salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

6.2. Il subappalto delle prestazioni è ammesso soltanto per attività accessorie e di supporto alla progettazione e comunque, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

In particolare, si intendono per attività accessorie e di supporto le seguenti prestazioni:

- verifica preventiva dell'interesse archeologico dei siti ove insiste l'ubicazione delle opere;
- rilievi, misurazioni, picchettamento, ricerche catastali e relative restituzioni cartografiche e/o informatiche;
- verifica di compatibilità paesistico-ambientale, studi di verifica e/o di valutazione ambientale strategica, studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale;
- rilievi acustici e relative restituzioni in conformità a quanto richiesto dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- redazione grafica degli elaborati progettuali e relativo *editing*;
- più in generale, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, ad insindacabile giudizio del Responsabile unico di progetto.

6.3. Per poter affidare tali attività in subappalto il Professionista deve inoltrare richiesta scritta all'Azienda, specificando il nome e il domicilio del subappaltatore, la natura, l'entità e l'importo presunto delle prestazioni che intende subappaltare, con 20 (venti) giorni di anticipo rispetto all'inizio delle prestazioni da subappaltare, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023. Alla predetta richiesta va allegato altresì copia del contratto di subappalto sottoscritto con il contraente ed oggetto di eventuale autorizzazione da parte dell'Azienda.

6.4 L'inizio delle attività da subappaltare è comunque subordinato all'autorizzazione delle stesse.

6.5 Il Professionista è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti dell'Azienda, per l'esecuzione delle prestazioni effettuate dai suoi subappaltatori.

6.6 L'Azienda ha piena facoltà di intervenire, sia in corso di esecuzione delle prestazioni, sia in sede di accettazione degli elaborati, anche in relazione alle prestazioni affidate in subappalto.

6.7. Il Professionista potrà avvalersi per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico, del supporto di collaboratori.

6.8. In ogni caso, il Professionista rimarrà unico interlocutore dell'Azienda, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto di accordo quadro e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

6.9. Della nomina dei collaboratori il Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione, per il rilascio del relativo benestare.

6.10. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimarrà ad esclusivo carico del professionista; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E ANTICIPAZIONI

I corrispettivi per ciascun contratto attuativo saranno determinati sulla base di quanto previsto ai successivi punti.

7.1 Prestazioni servizi ingegneria D.M. 17 giugno 2016

7.1.1. Per le prestazioni professionali rientranti nel novero di quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, il corrispettivo sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal suddetto Decreto Ministeriale, applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto unico offerto in sede di gara pari a []%.

7.1.2. Il corrispettivo sarà calcolato nell'Ordine di Prestazione sulla base dell'importo stimato

dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato (a titolo esemplificativo, in caso di progettazione si farà riferimento al computo metrico estimativo; nel caso di direzione lavori al conto finale, tenendo conto delle varianti in corso d'opera autorizzate dall'Azienda e dei maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio, esclusi dunque accordi bonari e/o transazioni). Si evidenzia che il valore delle opere progettate da assumere come base di calcolo delle prestazioni professionali sarà quello finale del progetto approvato, come ottenuto con l'applicazione dei listini di riferimento dell'Azienda ridotti delle percentuali concordate con il RUP in relazione alla tipologia/natura delle opere o in applicazione dei contratti di appalto con i quali saranno eseguite le lavorazioni.

7.1.3. Per la determinazione del corrispettivo relativo a:

- eventuali prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al DM, si concorderà con il Responsabile unico di progetto un nuovo prezzo, che sarà maggiorato della percentuale di spese di cui al D.M. nella misura minima prevista. Nel determinare il nuovo prezzo si potrà far riferimento a modalità di calcolo delle prestazioni derivanti da linee di indirizzo degli ordini professionali/CNI ecc. (esempio: per prestazioni ingegneria antincendio Linee guida CNI) All'importo così determinato, comprensivo di spese, sarà infine applicato il ribasso unico offerto.

7.1.4. Nell'importo come sopra individuato sarà compreso il corrispettivo di tutte le prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione.

7.2. Prestazioni per pratiche catastali e perizie-stime

7.2.1. Per le prestazioni professionali di cui all'art. 8 del "Disciplinare di Servizi" il corrispettivo sarà determinato sui valori riportati nei seguenti tariffari:

- "Testo Unico della tariffa per le prestazioni professionali dei Geometri in Euro" L.144/49 e s.m.i.
- "ONORARIO DI RIFERIMENTO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI Modena, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Modena

applicando il ribasso unico offerto in sede di gara pari a []%.

7.2.2. A seguito di richiesta dell'Azienda il Professionista dovrà trasmettere il preventivo riguardante la prestazione indicata entro 5 gg lavorativi; il suddetto preventivo costituirà, se accolto, l'importo della prestazione indicato nell'Ordine di Prestazione di cui al precedente punto 1.5.

7.2.3. Si provvederà al rimborso di bolli, tasse, diritti inerenti le prestazioni oggetto del servizio documentati (es. acquisizione di visure catastali, schede catastali e tipo mappale, diritti di segreteria per ricerche e accesso agli atti) ma non saranno riconosciuti rimborsi per spese di viaggi, trasferte o altro.

7.2.4. Per eventuali prestazioni non ricomprese nei tariffari di cui al precedente punto 7.2.1, si concorderà con il Responsabile unico di progetto un nuovo prezzo; all'importo così determinato, comprensivo di spese, sarà infine applicato il ribasso unico offerto.

7.3. Prestazioni per supporto tecnico specialistico

7.3.1. Per le prestazioni professionali di cui all'art. 10 del "Disciplinare di Servizi" il corrispettivo sarà determinato sui seguenti valori orari in riferimento alle figure professionali coinvolte (art. 6 del D.M.

17/06/2016):

- Professionista incaricato € 60/h
- Aiuto iscritto all'albo degli ingegneri/architetti € 40/h
- Aiuto di concetto 33/h

in relazione al tempo effettivamente impegnato (adeguatamente consuntivato dal fornitore ed approvato dalla Stazione Appaltante), applicando il ribasso unico offerto in sede di gara pari a []%.

ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

8.1. Il corrispettivo dei servizi rimane fisso sulla base delle modalità di determinazione individuate all'art. 7.

8.2. Ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 36/2023, è tuttavia ammessa la revisione del compenso professionale al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'onorario complessivo.

In tal caso, si procede alla revisione dei prezzi, utilizzando le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'incarico, in misura non superiore al 50%, fatte salve le eventuali, ulteriori somme a disposizione dell'Azienda e il ribasso d'asta.

8.3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

8.4. Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed è riconosciuta a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

8.5. Ai sensi del precedente comma 8.4., qualora non si raggiunga l'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

ART. 9 – TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1. Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le modalità riportate ai punti seguenti.

9.1.1. *Compenso per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione:*

- 10% anticipazione
- 60% alla consegna del progetto e del piano di sicurezza
- il restante 30% a saldo, previa approvazione del progetto e del piano di sicurezza da parte dell'Azienda USL.

9.1.2. *Compenso servizi di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:*

- 10% anticipazione

- 70% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% a saldo previa approvazione (intesa come ammissibilità dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda USL o del certificato di regolare esecuzione).

9.1.3. *Compenso per il supporto al RUP in fase di progettazione:*

- 10% anticipazione
- 90% all'atto del completamento della fase di progettazione (a tale scopo farà fede il provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'Azienda Usl, emesso a seguito della sottoscrizione da parte del RUP del verbale di validazione).

9.1.4. *Compenso per il supporto al RUP in fase di esecuzione:*

- 10% anticipazione
- 70% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% a saldo previa approvazione (intesa come ammissibilità dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda USL o del certificato di regolare esecuzione).

9.1.5. *Compenso per tutte le altre prestazioni:*

- 100% al completamento dell'incarico, previa verifica da parte dell'Azienda USL della completezza formale e sostanziale dei documenti prodotti e consegnati o delle attività svolte.

9.2. In caso di inadempimento contrattuale l'Azienda si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto e/o dell'acconto immediatamente successivo all'inadempienza riscontrata sino alla regolare esecuzione delle prestazioni contestate.

9.3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda -mediante rimessa diretta a mezzo mandato, sul conto corrente bancario n. [] intestato a [] presso [], Agenzia di [], IBAN [], con esclusione di responsabilità per l'Azienda da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, il Professionista è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI), di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il Codice Univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'Azienda è il seguente:

- Denominazione Ente: Azienda U.S.L. di Modena.
- Codice Univoco ufficio:
- Nome dell'ufficio:

9.4. Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il riferimento all'Accordo Quadro e al Contratto attuativo, cui si riferisce,
- il Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro,
- Numero di ordine informatizzato (comunicato dall'Azienda).

9.5. Prima dell'emissione della fattura elettronica, il Professionista dovrà trasmettere a mezzo posta elettronica (_____@ausl.mo.it) un riepilogo degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), al fine di verificare la correttezza degli stessi. A seguito della verifica, sarà comunicato al Professionista il numero di ordine informatizzato da citare nella fattura.

9.6. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato, al Professionista spetteranno, a fronte di una specifica richiesta scritta, gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

9.7. L'indicazione dei Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e

s.m.i..

9.8. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. *Split Payment*): a tal fine, è fatto obbligo all'incaricato di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "*Scissione dei pagamenti*" -art. 17-ter D.P.R. 633/72 Decreto M.E.F 23/1/2015).

9.9. Come data di ricevimento della fattura si intende la data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.

9.10. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Azienda, bensì al Professionista per ogni effetto di legge.

9.11. Il Professionista, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Accordo quadro o di quello derivato, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Azienda. Quest'ultima si riserva la facoltà di pagamento diretto dei corrispettivi in favore di subfornitori e/o subappaltatori, in caso di inadempienze accertate del Professionista. Il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo del Professionista.

9.12. L'Azienda opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate solo al termine del Contratto attuativo in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9.13 L'Azienda inoltre, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

9.14. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

9.15. *(Eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTP)* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.P., le/i singole/i Società/Professionisti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, preventivamente e in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le società/i professionisti raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ART. 10 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1. Il Responsabile individuato in sede di gara nella persona di [], rappresenterà il Professionista per tutta la durata della presente convenzione. Egli avrà compiti di interfaccia con il Responsabile del Servizio Unico Attività tecniche (SUAT) e/o suoi collaboratori (Responsabile unico di progetto), per ciò

che riguarda il controllo dell'esecuzione degli incarichi, il coordinamento delle attività degli esperti, la partecipazione a riunioni, le pratiche amministrative relative al contratto di consulenza, la stesura di eventuali preventivi.

10.2. Il Responsabile dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'Azienda lo richiedano.

10.3. Al Responsabile dell'Accordo Quadro spetta la pianificazione dell'esecuzione del contratto. La pianificazione dovrà essere concordata e aggiornata, mediante riunioni a cadenza mensile con i rappresentanti dell'Azienda.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11 .1. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

11 .2. Il medesimo Professionista è tenuto a comunicare all'Azienda gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Professionista è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

11.3. Tutte le operazioni finanziarie relative ai servizi di ingegneria ed architettura oggetto di accordo quadro dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO EX D.P.R.62/2013

12.1. Il Professionista dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti obblighi dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Professionista e suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale, legittimerà l'Azienda ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.

12.2. Il medesimo Professionista dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo....., che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR .n. 62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 13-GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1. Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Professionista stesso, quanto dell'Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

13.2. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto e dell'obbligo di cui al precedente comma, il Professionista ha prodotto:

- cauzione definitiva ex art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 [] stipulata con la compagnia di assicurazioni [] in data [], valida per tutta la durata della presente convenzione,
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. [] stipulata con la compagnia di assicurazioni [] in data [], valida per tutta la durata della presente convenzione; con tale polizza l'Assicuratore si è impegnato altresì ad emettere, in relazione allo specifico affidamento attuato tramite Contratto attuativo, apposita appendice o certificato, con cui si estenda o sia certificata la copertura assicurativa ai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica/esecutivo che abbiano determinato a carico della SA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; entrambe le garanzie sono conservate in atti degli uffici aziendali.

13.3. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente punto 13.2.

13.4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Azienda si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Professionista, ferma restando la possibilità dell'Azienda medesima di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

13.5. Qualora il Professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, di cui al precedente punto 13.2 e qualora l'Azienda non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente punto 13.4, oppure nel caso in cui non siano prodotte per il contratto attuativo le ulteriori integrazioni eventualmente richieste, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

13.6. Resta fermo che il Professionista si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Azienda la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula della convenzione o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione alla presente convenzione.

ART. 14 - PENALI

14.1. In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordine di Prestazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

14.2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Professionista esegua i servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Disciplinare di Servizi e ai Contratti applicativi. In tal caso l'Azienda applicherà al Professionista la penale giornaliera sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Disciplinare di Servizi e ai contratti applicativi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

14.3. Le penali applicate verranno trattenute sul corrispettivo spettante e/o sull'acconto immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempienza e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Ordine di Prestazione (contratto attuativo);

14.4. La medesima Azienda si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, mediante idoneo provvedimento, nel caso si verifichi la risoluzione di due contratti applicativi.

14.5. In tutti i casi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto; al compenso dovuto al Professionista saranno comunque detratte le penali e/o l'ammontare delle spese sostenute e/o da sostenere dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ

15.1. Il Professionista dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.

15.2. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente Convenzione, a qualunque titolo, anche gratuito; l'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione automatica della Convenzione, senza che il Professionista possa accampare diritti di sorta. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

È consentita la cessione del credito a favore di Istituti di credito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI E ORDINI FORMALI

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso di esecuzione delle prestazioni, ancorché ordinati o pretesi dagli Uffici dell'Azienda, dal Responsabile unico di progetto, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto appartenente alla medesima Azienda, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emittente; in difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Professionista. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui sopra, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile unico di progetto.

ART. 18 - VARIANTI PROGETTUALI

Qualora per uno dei casi previsti dall'art. 120, commi 1, 3 e 7 del D.lgs. n. 36/23 sia necessario introdurre, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, variazioni o addizioni non previste originariamente nel contratto attuativo, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni del Responsabile unico di progetto, avendo l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo, salvo il diritto a ricevere eventuali compensi aggiuntivi. Non sono dovuti compensi, rimborsi,

indennità o altro, per le modifiche e/o variazioni discrezionali “non sostanziali” introdotte nel corso di esecuzione delle prestazioni. Le competenze professionali spettanti in caso di redazione di perizie di variante, saranno assoggettate al ribasso offerto in sede di gara.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

20.1 La Convenzione potrà essere risolta, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni ivi contenute comporti l'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 della presente Convenzione, di ammontare superiore al 10% dell'importo dei compensi spettanti al Professionista.

20.2 In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stessa Stazione Appaltante. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore della Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

20.3 L'Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni poste a carico del Professionista.

20.4 In tale ipotesi al medesimo non sarà riconosciuto alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte Responsabile unico di progetto, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, il Professionista avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole della Stazione Appaltante o che siano state validate positivamente.

20.5 La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 20 - RECESSO

L'Azienda ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dalla Stazione Appaltante e correttamente eseguite. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 - CONTROVERSIE

22.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Azienda in relazione

all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È escluso il ricorso all'Arbitrato.

22.2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Modena.

ART. 23 - RINVIO

23.1 Nello svolgimento degli incarichi si dovranno osservare le normative vigenti in materia di affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici e in particolare:

- D.Lgs. 36/2023;
- Allegati al D.Lgs. 36/23 e in particolare: Allegati I.7 e II.14;
- D.M. 17 giugno 2016;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

23.2 Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

23.3 In ogni caso, per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 24 - DOMICILIO

24.1. Il Professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel Comune di [], all'indirizzo [].

24.2. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 25 - SPESE

25.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

25.2. Si intendono, altresì, a carico del Professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

25.3. Il presente atto, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 26 – FIRME E PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

27.1 Tutti gli elaborati di progetto devono essere firmati da professionisti abilitati ed iscritti agli Albi Professionali. La documentazione, gli studi ed i progetti oggetto del presente servizio, o comunque richiesti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'espletamento della prestazione, restano di proprietà della medesima, che ha facoltà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle prestazioni oggetto dei presenti servizi, con la facoltà di procedere ad apportarvi modifiche di qualunque genere; in tal caso il Professionista è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al

progetto modificato. La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la più ampia libertà di qualsiasi utilizzazione della predetta documentazione, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza.

27.2 Il Professionista si impegna a conservare nei suoi archivi, da produrre a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, da intendersi alla data del pagamento della rata di saldo finale, tutti gli elaborati, provvisori e definitivi, sia prodotti che accettati dalla Stazione Appaltante, afferenti il servizio oggetto di appalto.

Il presente atto si compone di n. [] pagine e [] allegati. Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:

MODENA,

Professionista

L'Azienda U.S.L. di Modena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente tutti i contenuti.

Il Professionista _____